



Ordinanza sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza

(OPM)

Modifica del «\$SmartDocumentDate»

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 23 dicembre 1992² sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 35c, 38 capoverso 2, 39 capoverso 3, 50 capoversi 1 e 2, 50d capoverso 2, e 50e capoverso 7, della legge del 28 agosto 1992³ sulla protezione dei marchi (LPM),

visto l'articolo 13 della legge federale del 24 marzo 1995⁴ sullo statuto e sui compiti dell'Istituto federale della proprietà intellettuale,

Art. 3, cpv. 1

¹ Le istanze inviate all'IPI devono essere redatte in una lingua ufficiale della Confederazione. Sono fatti salvi gli articoli 47 capoverso 3 e 52p capoverso 3.

² RS 232.111

³ RS 232.11

⁴ RS 172.010.31

Art. 4, cpv. 3

³ I capoversi 1 e 2 si applicano parimenti alle domande di registrazione internazionale ai sensi degli articoli 50*d* e 50*e* LPM.

Art. 4a Sostituzione di parte

Se il titolo di protezione litigioso è trasferito nel corso della procedura, le regole previste nell'articolo 83 del Codice di procedura civile⁵ si applicano per analogia.

Art. 8, cpv. 1

¹ Per il deposito deve essere utilizzato un modulo autorizzato dall'IPI oppure un modulo conforme al regolamento d'esecuzione relativo al Trattato di Singapore del 27 marzo 2006⁶ sul diritto dei marchi.

Art. 22, cpv. 3

³ Nella prima risposta, purché dal termine di opposizione, o in caso di opposizione, dalla fine della procedura di opposizione, sia trascorso un periodo ininterrotto di cinque anni, il resistente deve eventualmente far valere il mancato uso del marchio dell'opponente giusta l'articolo 12 capoverso 1 LPM.

Art. 24e, cpv. 2

² Se una causa diviene priva d'oggetto o è risolta per mezzo di una transazione o con il versamento di un'indennità, la metà della tassa della procedura di cancellazione è restituita. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 33*b* della legge federale del 20 dicembre 1968⁷ sulla procedura amministrativa (PA), la tassa è restituita integralmente.

Titoli prima dell'art. 47

Concerne soltanto il testo francese

Art. 47, cpv. 2

² La domanda deve essere presentata sul formulario dell'Ufficio internazionale dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale (OMPI) o su un formulario autorizzato dall'IPI.

⁵ RS 272

⁶ RS 0.232.112.11

⁷ RS 172.021

Art. 50, cpv. 1

¹ Nell'ambito di un'opposizione contro una registrazione internazionale, il termine previsto nell'articolo 31 capoverso 2 LPM comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'Ufficio internazionale dell'OMPI ha pubblicato il marchio nel proprio organo di pubblicazione.

*Titoli prima dell'art. 52p***Capitolo 6b Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche****Sezione 1 Domanda di registrazione internazionale o modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica svizzera***Art. 52p* Deposito della domanda

¹ La domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d'origine o di un'indicazione geografica la cui area geografica d'origine si trova sul territorio svizzero deve essere inoltrata all'IPI.

² La domanda deve essere presentata sul formulario dell'Ufficio internazionale dell'OMPI o su un formulario autorizzato dall'IPI.

³ Essa deve essere presentata in francese.

⁴ L'IPI tiene un fascicolo per ogni domanda.

Art. 52q Esame della domanda

¹ L'IPI decide in merito alla conformità della domanda di registrazione internazionale o di modificazione della registrazione internazionale alle esigenze previste nella LPM, nella presente ordinanza o nell'Atto di Ginevra e il suo regolamento d'esecuzione.

² Se una domanda non soddisfa le esigenze o se le tasse prescritte non sono state pagate, l'IPI impartisce al richiedente un termine per eliminare il difetto.

³ Se il difetto non è eliminato entro il termine stabilito, la domanda è respinta. L'IPI può eccezionalmente impartire termini supplementari.

Sezione 2 Rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale in Svizzera e garanzie rispetto ad altri diritti*Art. 52r*

¹ Le domande che invocano i motivi di rifiuto di cui all'articolo 50e capoverso 1 LPM e le domande di cui all'articolo 50e capoverso 4 LPM possono essere presentate da:

- a. le parti ai sensi della PA⁸;

⁸ RS 172.021

- b. un Cantone, se si tratta di una denominazione estera completamente o parzialmente omonima a un'entità geografica cantonale o a una denominazione tradizionale utilizzata in Svizzera.

² Esse devono essere presentate all'IPI per scritto entro tre mesi dalla pubblicazione della registrazione internazionale da parte dell'Ufficio internazionale dell'OMPI. Il termine comincia a decorrere dal primo giorno del mese seguente quello in cui l'Ufficio internazionale ha pubblicato la registrazione internazionale nel proprio organo di pubblicazione.

³ Gli articoli 20—24 si applicano per analogia.

⁴ L'IPI può invitare le autorità federali o cantonali a esprimere il loro parere.

Inserire prima del titolo della sezione 3

Art. 60b Disposizione transitoria della modifica del 18 agosto 2021

L'IPI pubblica nel Foglio federale, fintanto che l'organo di pubblicazione dell'OMPI non è operativo, le registrazioni internazionali di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 2021.

«\SmartDocumentDate» In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Guy Parmelin
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr